



CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

Verbale di deliberazione n. 80
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione

8 OTTOBRE 2013

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA - APPROVAZIONE.

L'anno duemilatredici, addì otto del mese di ottobre alle ore 18:00 in Arona nella sede del Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco	X				
TAVECCHI Angelo	X		MONTONATI Luigi	X	
PEVERELLI Claudio	X		BROVELLI Laura	X	
AUTUNNO Chiara	X		GUFFANTI FIORI Giovanni		X
MONTI Federico	X		CATAPANO Antonio	X	
GRASSANI Marina	X		ERRICO Diego	X	
BELTRAMI Pietro	X		TRAVAINI Alessandro	X	
CAVALLI Maria	X		VAGLIANI Vincenza	X	
RIZZI Arturo	X		ZIGGIOTTO Mario	X	
BOCCHETTA Maria Lina	X		COSTA Luigi		X
DI NATALE Agostino	X		PAGNOTTA Ortensia	X	

Consiglieri assegnati al Comune: n. 20.

E' presente l'Assessore esterno Matteo POLO FRIZ.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Antonella MOLLIA.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dott.ssa Maria Lina BOCCHETTA che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA - APPROVAZIONE.

Relazione l'Ass. Angelo TAVECCHI, esponendo ed illustrando i contenuti della proposta di deliberazione, del tenore seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 65 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con proprio atto n. 131 in data 29.11.2010 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone: "1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 58 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 76, entro 6 mesi dalla data della concessione pena la decadenza della concessione, ed alla esecuzione dell'opera nei successivi diciotto mesi, pena la decadenza della concessione. Tale termine di ultimazione rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. 2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. 3. Per motivi da valutare dal Responsabile dei servizi cimiteriali, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga fino ad un massimo di 18 mesi dalla scadenza originaria con applicazione di una penalità mensile da corrispondere anticipatamente pari al 2% del canone di concessione vigente.";

Visto l'art. 15 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. in materia di efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire, il quale al comma 2 dispone che: "il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del permesso di costruire e quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive (...)"

Preso atto della difformità dei tempi assegnati al concessionario per la realizzazione del manufatto cimiteriale richiesti dal regolamento di polizia mortuaria e dal permesso di costruire rilasciato dall'ufficio urbanistica, tempi che assumono rilevanza per la decorrenza dei termini di decadenza della concessione cimiteriale originariamente sottoscritta dal concessionario;

Considerato che la diversa tempistica può creare confusione nella gestione dei procedimenti di decadenza delle concessioni cimiteriali in essere;

Ritenuto di uniformare i tempi assegnati al concessionario per la realizzazione del manufatto cimiteriale, pur nella salvaguardia dei diritti di pubblica utilità di non immobilizzare le aree demaniali cimiteriali disponibili in assenza di rapida costruzione delle sepolture, mediante riformulazione delle prescrizioni dettate dall'art. 65 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria;

Ritenuto altresì di formulare in maniera più esaustiva l'ultimo periodo dell'art. 67 del medesimo regolamento eliminando la frase "di cui al comma 1" ;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in materia di attribuzioni del Consiglio Comunale;

Dato atto che la proposta di modifica del regolamento in esame è stata esaminata dalla Commissione Comunale Staff nelle sedute del 4 ottobre 2013;

Acquisito ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte della Dirigente responsabile dei Servizi Cimiteriali, ed in ordine alla regolarità contabile da parte della Dirigente responsabile del servizio finanziario;

DELIBERA

per quanto in premessa specificato che qui si intende interamente richiamato:

1. di modificare il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria apportando le rettifiche evincibili dall'allegato A) costituente parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di atto che le variazioni apportate al Regolamento in esame, non riguardano argomenti di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale secondo le disposizioni fissate dalla D.G.R. n. 115- 6947 del 5.08.2002, e non necessitano di emissione di parere di competenza da parte della medesima;
3. di dare informazione alla cittadinanza delle modifiche regolamentari in approvazione mediante emanazione di avviso da affiggere all'albo pretorio, sul sito internet del Comune, nelle bacheche comunali presenti nei cimiteri comunali.

Ravvisata, inoltre, la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per consentire l'immediata fruizione da parte degli utenti delle modifiche apportate al Regolamento,

delibera

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

La relazione, registrata su nastro magnetico, è integralmente trascritta e riportata in separato resoconto della seduta (ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio Comunale).

Esce il cons. Catapano – I presenti sono 18.

A conclusione, la proposta viene APPROVATA all'unanimità con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli	18
Voti contrari	=
Astenuti	=

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata inoltre la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, visto il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti:

Voti favorevoli	18
Voti contrari	=
Astenuti	=

delibera

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Le parti eliminate vengono barrate; le parti inserite sono espresse in colore rosso

Art. 65

Modalità e termini di costruzione e ristrutturazione dei monumenti

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 58, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dall'art. 76, entro 6 mesi dalla data della concessione cimiteriale pena la decadenza della concessione medesima; all'inizio dei lavori entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire ed alla esecuzione dell'opera nei successivi diciotto mesi, entro tre anni dalla data di inizio dei lavori pena la decadenza della concessione cimiteriale. Tale termine di ultimazione rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera.
2. Qualora l'area sia ancora disponibile, detto termine per la presentazione del progetto decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare della concessione, ~~motivi da valutare dal Responsabile dei servizi cimiteriali~~, può essere concessa con provvedimento motivato del Responsabile dei servizi cimiteriali una proroga, ai termini predetti ~~e su giustificata richiesta degli interessati~~, una proroga fino ad un massimo di ~~18~~ 12 mesi dalla scadenza originaria ~~con applicazione di una penalità mensile da corrispondere anticipatamente pari al 2% del canone di concessione vigente.~~

Art. 67

Rinunce a sepolture individuali (loculi – ossari)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma, ceneri o resti o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede.
Costituisce pertanto rinuncia il trasferimento della salma/resti/ceneri: in altra sepoltura all'interno del cimitero, in altra sepoltura situata nel territorio comunale o in altri comuni; la raccolta di salme in resti ossei per dar luogo a nuova tumulazione di salma, qualora non consentito nella concessione cimiteriale originariamente sottoscritta.
In tal caso al concessionario o ai suoi aventi diritto spetterà il rimborso totale della somma a suo tempo pagata se trattasi di sepoltura non utilizzata decurtata del 2,5% per ogni anno, o frazione superiore a mesi sei intercorsi dalla data di stipula. In caso di sepoltura occupata da salma, l'importo di decurtazione di cui al comma ~~1~~ viene raddoppiato.

Letto, approvato e sottoscritto.
All'originale firmato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Maria Lina BOCCHETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella MOLLIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio dal
18 OTT 2013 per 15 giorni consecutivi.

Arona, 18 OTT 2013

PER IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Valeria RODI

Estratto conforme all'originale per uso amministrativo



FUNZIONARIO INCARICATO
[Handwritten Signature]

Il sottoscritto Responsabile Uff. Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D. Lgs 267/2000).

Dal Palazzo Civico,.....

PER IL RESP. UFF. SEGRETERIA
F.to